

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 216

a iniziativa dei Consiglieri Ausili, Putzu, Assenti, Baiocchi, Borroni, Ciccioni,

Livi, Rossi, Bilò, Marinangeli, Elezi

presentata in data 10 agosto 2023

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Art. 1*(Modifiche alla l.r. 39/1997)*

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero) è inserito il seguente:

“Art. 3 bis (Interventi per il rientro dei giovani marchigiani)

1. La Regione attiva specifici interventi a favore dei giovani marchigiani emigrati all'estero e, in particolare, promuove:

- a) l'inserimento sociale, economico e formativo dei giovani marchigiani emigrati all'estero che stabiliscono la propria residenza nel territorio regionale;
- b) il contatto con i giovani marchigiani emigrati all'estero e una loro adeguata informazione attraverso i canali di informazione e i social network sulle opportunità sociali, economiche e formative presenti nel territorio marchigiano;
- c) la valorizzazione nel territorio regionale delle conoscenze e delle professionalità acquisite all'estero dai giovani marchigiani emigrati.

2. Ai fini di questa legge si intendono per giovani coloro che non hanno raggiunto il trentacinquesimo anno d'età.

3. Gli interventi previsti al comma 1 possono riguardare, in particolare:

- a) il sostegno all'avvio di attività economiche, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato;
- b) la concessione di borse di studio per la frequenza di corsi universitari nelle Marche;
- c) le azioni nell'ambito delle politiche attive del lavoro;
- d) l'erogazione di contributi a titolo di indennità di prima sistemazione nel territorio regionale;
- e) l'attivazione di un sito web e di una banca dati concernente i giovani marchigiani emigrati all'estero.

4. Agli interventi previsti in questo articolo è riservata una quota pari al dieci per cento delle risorse stanziare annualmente dal bilancio di previsione per questa legge.”

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione effettua indagini e ricerche finalizzate alla programmazione degli interventi di cui a questa legge, nonché, annualmente, il monitoraggio dei fenomeni migratori, con particolare riferimento per quelli che riguardano i giovani marchigiani.”

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 39/1997, come sostituito da questo articolo, è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Regione, sentito il Consiglio dei marchigiani all'estero, promuove la costituzione di un

soggetto associativo tra i giovani marchigiani emigrati all'estero per le seguenti finalità:

- a) fare rete tra i giovani marchigiani emigrati all'estero;
- b) organizzare sul territorio regionale attività per valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite all'estero;
- c) ricevere e comunicare aggiornamenti sulle opportunità di rientro.”.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 9/2006)

1. Il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è sostituito dal seguente:

“1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi di cui a questo Capo è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 9/2006, come sostituito da questo articolo, è inserito il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale approva il modello della scheda prevista dal comma 1.”.

Art. 3

(Modifica alla l.r. 18/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009) è aggiunto il seguente:

“1 bis. L'autorizzazione prevista al comma 1 si estende alle aree adiacenti, di proprietà della Regione, individuate dalla Giunta regionale, necessarie alla fruibilità e alla valorizzazione del complesso.”.

Art. 4

(Modifiche alla l.r. 6/2020)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 6 (Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche) è abrogata.

2. Dopo l'articolo 9 della l.r. 6/2020 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis. (Programma triennale)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione relativo alla prima annualità del triennio di riferimento, sentita la competente Commissione assembleare, ap-

prova il programma triennale degli interventi di sostegno alle finalità indicate all'articolo 1, specificando i soggetti beneficiari, gli interventi ammessi a finanziamento e le risorse disponibili, con l'indicazione della relativa annualità di finanziamento. Nel programma sono altresì definite le azioni di valorizzazione previste all'articolo 5.

2. Entro il 30 marzo di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi attivati nell'anno precedente a quello di riferimento, indicando i progetti approvati, i beneficiari, le risorse impegnate e le altre azioni di supporto realizzate.”.

Art. 5

(Modifiche alla l.r. 19/2021)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano) sono aggiunti i seguenti:

“8 bis. La vendita dei beni di propria produzione può essere effettuata anche su aree esterne, di proprietà o pubbliche, adiacenti ai locali di produzione per un periodo sperimentale di anni tre a decorrere dall'entrata in vigore di questa legge a condizione che detta attività sia stata già svolta alla data del 31 dicembre 2022.

8 ter. Il comma 8 bis si applica a tutti gli esercizi di vicinato ricadenti nei comuni dell'Area Sisma 2016.”.

Art. 6

(Modifiche alla l.r. 22/2021)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche) sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Gli esercizi di vicinato che al 31 dicembre 2022 svolgevano l'attività relativa al consumo sul posto, su area esterna privata o pubblica, possono continuare la medesima attività per un ulteriore periodo sperimentale di anni tre a decorrere dall'entrata in vigore di questa legge.

4 ter. Il comma 4 bis si applica a tutti gli esercizi di vicinato ricadenti nei comuni dell'Area Sisma 2016.”.

Art. 7

(Modifica alla l.r. 8/2022)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 8 (Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria) è sostituito dal seguente:

“3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione relativo alla prima annualità del triennio di riferimento, previo confronto con le associazioni di allevatori della razza e con le organizzazioni professionali agricole e sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma triennale di promozione del cavallo del Catria indicando, in particolare:

- a) le azioni volte alla diffusione delle tradizioni popolari e culturali connesse con la valorizzazione del cavallo del Catria, con la conoscenza delle caratteristiche di questa razza, la sua promozione e la sua conservazione;
- b) le iniziative in merito alla presenza a fiere di settore, a manifestazioni turistiche, sportive e di giochi storici;
- c) le risorse disponibili e la relativa annualità di finanziamento.”.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 18/2022)

1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei) la parola “colloquio” è sostituita dalla parola “test”.

Art. 9

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.